

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Provvedimenti in camera di consiglio, impugnabilità ex art. 111 Cost., incidenza su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il caso dell'autorizzazione alla vendita concorsuale per liquidare le attività ereditarie**

*Dalle diverse pronunce della Corte di legittimità che affermano l'impugnabilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti in camera di consiglio emerge un presupposto comune: nelle forme camerali si svolgerebbero veri e propri procedimenti di natura contenziosa poichè incidenti su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e ciò indubbiamente attribuisce loro carattere decisorio e conseguente attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.*

*In tema di assegnazione di termine all'erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi a completare per le vie ordinarie la procedura di liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni.*

Massime rilevanti:

*Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è consentito avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando abbiano carattere decisorio, e cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale, e non siano altrimenti impugnabili o revocabili (v., per tutte, Cass. SS.UU. n. 1245 del 2004).*

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, occorre avere riguardo non alla forma esteriore del provvedimento giurisdizionale, ma al suo intrinseco contenuto decisorio ed al suo carattere definitivo (Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1245).*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.7.2016, n. 13820**

*...omissis...*

La questione che va preliminarmente esaminata concerne l'ammissibilità o meno del ricorso ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con il quale la corte di merito, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la conferma della procedura concorsuale avviata ad istanza dei coeredi per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è consentito avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando abbiano carattere decisorio, e cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale, e non siano altrimenti impugnabili o revocabili (v., per tutte, Cass. SS.UU. n. 1245 del 2004).

Infatti costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, occorre avere riguardo non alla forma esteriore del provvedimento giurisdizionale, ma al suo intrinseco contenuto decisorio ed al suo carattere definitivo (cfr., Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1245).

In altri termini dalle diverse pronunce della Corte di legittimità che affermano l'impugnabilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti in camera di consiglio emerge un presupposto comune: nelle forme camerale si svolgerebbero veri e propri procedimenti di natura contenziosa poichè incidenti su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e ciò indubbiamente attribuisce loro carattere decisorio e conseguente attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.

In sintesi, ferma la premessa riconosciuta da ogni pronuncia secondo cui il rimedio del ricorso per cassazione richiede che il provvedimento da impugnare abbia carattere definitivo e sia idoneo ad incidere su posizioni sostanziali, viene caso per caso rimessa alla valutazione concreta dell'operatore la verifica del ricorrere dei presupposti di impugnabilità.

Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventano (art. 484 c.c. e segg.), l'art. 500 c.c., dispone che l'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori e dei legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

A sua volta l'art. 505 c.c., comma 1, stabilisce che l'erede che, non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500 c.c., decade dal beneficio di inventario, e dispone, nel comma 4, che la decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Nella specie i giudici di merito (il tribunale collegiale, confermato il provvedimento dalla corte di merito) hanno accolto l'istanza ed hanno autorizzato la vendita del bene immobile facente parte dell'eredità per la

liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione, proposta dai coeredi *dddd* da ingenti passività, vi era un apro conflitto; circostanza dalla quale è svito tratto il convincimento che doveva ritenersi ampio e congruo il termine goduto dai coeredi per il compimento dell'attività di liquidazione, per cui si doveva avere riguardo al preminente interesse dei creditori dell'eredità alla pronta definizione della procedura. Invero, proprio la litigiosità fra i coeredi integrava comportamento che contribuiva a sconsigliare la proroga del termine, con avvio della procedura concorsuale.

Ne consegue che non risultando in alcun modo essere stato posto in discussione lo status di (co)erede della ricorrente, come prontamente ha rilevato parte resistente, si discute qui di accertare se l'autorizzazione alla vendita, integrando nella sostanza una ipotesi di negazione della proroga del termine per la liquidazione, provvedimento che è considerato modificabile o revocabile, come tale sia o meno privo dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per ammettere il ricorso straordinario per cassazione.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza persino il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 c.p.c. e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti che, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Nè la situazione che lamenta *dddd* appare idonea ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'(co)erede, in contrapposizione ai creditori del defunto ed ai legatari, giacche la sua posizione di comodataria rispetto all'immobile de quo potrà al più essere fatta valere - c per altri fini - nei confronti dell'eventuale assegnatario del bene medesimo.

Si deve quindi (ri)affermare che in tema di assegnazione di termine all'erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi a completare per le vie ordinarie la procedura di liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.